



COMUNE DI PALERMO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 - 90146
e.mail: settoreurbanistica@comune.palermo.it

Palermo 06/07/2010

prot. n. 502987

Risposta alla nota n. _____ del _____ allegati n. _____

Estensore: Arch. Giuseppe Monteleone

Oggetto: Art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. –
Definizione di studio professionale medico -.

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4 DEL 02/07/2010

Ai **Sigg.ri Dirigenti dei Servizi del Settore Urbanistica ed Edilizia**
Ai **Sigg.ri Funzionari in Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica ed Edilizia**
Ai **Sigg.ri Funzionari del Settore Urbanistica ed Edilizia**
E,p.c. AI **Sig. Sindaco**
AI **Sig. Direttore Generale**
AI **Sig. Assessore all'Edilizia Privata**
AI **Sig. Assessore all'Urbanistica**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Servizi alle Imprese**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico**
AI **Sig. Dirigente Coordinatore del Settore Igiene e Sanità**
AI **Sig. Direttore Sanitario dell'A.S.P. di Palermo - Via G. Cusmano n. 24 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 10 dell'A.S.P. Via G. Cusmano n. 24 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 11 dell'A.S.P. Via G. La Loggia n. 5 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 12 dell'A.S.P. Via Lancia Di Brolo n. 10/bis 90100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 13 dell'A.S.P. Via Fattori n. 6090100 – Palermo**
AI **Sig. Direttore del Distretto 14 dell'A.S.P. Via G. Arcoleo n. 25 90100 – Palermo**
LORO SEDI

Premesso che:

- L'art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G prevede che" le case di cura e ogni altro tipo di struttura sanitaria di diagnosi e/o terapia eccedente il semplice studio professionale sono ammesse a condizione che siano funzionalmente indipendenti da edifici residenziali e pertanto abbiano ingressi, scale, ascensori e portinerie separati".

- La distinzione tra studio medico e ambulatorio non è facilmente individuabile poiché riguarda fondamentalmente, per quest'ultimo, la prevalenza del profilo organizzativo su quello professionale. Una nota contenuta nel D.P.R. n. 121/1961 e nel D. Lgs n. 230/1991 già precisava che *"...sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione..."*. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: *"...deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita una attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività"*.
- Per quanto riguarda gli studi medici, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 229/99 (che in tema di autorizzazione introduce il concetto di rischio collegato all'invasività delle prestazioni per l'utente quale parametro ulteriore a quello della complessità organizzativa della struttura), l'autorizzazione diviene obbligatoria per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie che svolgono procedure complesse o comunque invasive/rischiose per l'utente, ritenendosi prevalente il principio di tutela della sicurezza del cittadino.
- Pertanto, nella classificazione sopraccitata e relativamente agli studi medici, la distinzione tra studio soggetto ad autorizzazione all'esercizio e studio non soggetto si basa sul concetto di invasività delle prestazioni eseguite, ritenendo come invasive le prestazioni che vanno oltre il prelievo ematico.
- Per dirimere la controversa questione è stata indetta apposita riunione al fine di chiedere alla competente A.S.P. di fornire un contributo a chiarimento delle differenziazioni sopra evidenziate.
- A seguito della convocazione da parte del Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia il giorno 17 del mese di Giugno 2010 alle ore 9,30 si sono riuniti presso l'Ufficio del Capo Settore Urbanistica ed Edilizia di Via Ausonia n° 69, dirigenti e funzionari sia del Comune di Palermo, che dell'Azienda Sanitaria Provinciale;

Considerato che:

- Occorre pertanto stabilire quali strutture eccedano il semplice studio professionale e ciò al fine di chiarire quali di queste non possano essere ammesse all'interno degli edifici residenziali senza che siano funzionalmente indipendenti e che, pertanto, debbano avere ingressi, scale, ascensori e portinerie separati;
- I Dirigenti dell'A.S.P. hanno chiarito che, nell'ambito dell'art. 5, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., possono ricadere quali strutture eccedenti il semplice studio professionale, i laboratori di analisi, le strutture di medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, recupero e rieducazione

funzionale, riabilitazione, emodialisi e ambulatori di chirurgia nonché le strutture poliambulatoriali e polispecialistiche;

- Gli stessi hanno inoltre chiarito che la disciplina delle cosiddette branche a visite monospecialistiche quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia, pediatria etc., risultano sovrapponibili agli studi professionali per quanto attiene la prestazione erogata e la modesta complessità organizzativa.

Ritenuto che:

- I chiarimenti forniti dalla Dirigenza dell'A.S.P. possono essere ritenuti esaustivi per quanto attiene la differenziazione tra semplici studi medici professionali ed ambulatori;
- Deve definirsi lo studio medico professionale il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Deve definirsi invece l'ambulatorio il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesilogico che non vada oltre l'anestesia locale. Rientrano nella fattispecie anche gli studi medici che svolgono esclusivamente attività diagnostica strumentale, diretta anche a favore di soggetti terzi erogatori.
- Alla luce delle argomentazioni esposte si è convenuto che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie ai sensi del Decreto Assessoriale 463 del 2003, per le discipline a visita quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia e pediatria, potrà essere accettato da parte dell'Ente competente (A.S.P. o Ufficio d'Igiene) la Certificazione di Agibilità che individua l'immobile come destinato a studio professionale.

SI DISPONE CHE

- Deve definirsi lo studio medico professionale il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Deve definirsi invece l'ambulatorio il luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati della stessa specialità, esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive;

- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari da destinare a semplici studi professionali possano essere ricompresi gli studi per le discipline a visita quali ad esempio, cardiologia, neurologia, ginecologia e pediatria. In tal caso potrà essere accettato da parte dell'Ente competente (A.S.P. o Settore Igiene e Sanità) la Certificazione di Agibilità che individua l'immobile come destinato a studio professionale;
- L'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso a studio professionale medico è subordinata all'acquisizione di una autocertificazione da parte del professionista titolare dello studio con la quale venga evidenziato che saranno erogate prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico;
- Nei casi in cui il cambio di destinazione d'uso riguardi ambulatori nei quali vengano erogate prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive, gli stessi dovranno essere funzionalmente indipendenti da edifici residenziali e pertanto dovranno avere ingressi, scale, ascensori e portinerie separati.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Arch. Vincenzo Polizzi)